



---

CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

---

Imperia, 11/03/2016

Prot. 69

Gentili confezionatori,

pensando che possa essere utile si tramette un documento che sintetizza gli obblighi e le disposizioni in materia di etichettatura dell'olio DOP Riviera Ligure.

Cordiali saluti

Il Direttore

Giorgio Lazzaretti





CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

## ETICHETTATURA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA RIVIERA LIGURE DOP

*Il confezionatore o il responsabile commerciale deve ricevere dal Consorzio l'autorizzazione alla stampa dell'etichetta e di ogni altra presentazione del prodotto (pendaglio, imballaggio, documento che accompagna la denominazione di origine protetta) .*

*Il Consorzio di tutela è responsabile unicamente del rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione. Tuttavia nella sua azione informa sulla normativa di riferimento e ne propone il rispetto .*

Qui di seguito vengono riportate le disposizioni del disciplinare di produzione e una bozza di etichetta con le indicazioni obbligatorie e facoltative.

### ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO DOP RIVIERA LIGURE

#### *Art. 9 - Designazione e presentazione*

1. Alla denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista da presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi : "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti all'interno delle zone delimitate dagli art. 3 e 5 comma 1.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3 e di quanto disposto dall'art. 5.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quelle dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta "Riviera Ligure".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.





CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

#### In caso di presenza di due etichette

##### Prima Etichetta

Olio Extra Vergine di Oliva	Reg. di esecuzione (UE) N. 1335/2013 – denominazione dell'alimento Indicazione obbligatoria che insieme alle altre deve essere riportata sullo stesso campo visivo principale, composto sia dalla stessa etichetta o da diverse etichette apposte sullo stesso recipiente Deve apparire integralmente ed in un corpo di testo omogeneo. (Circolare MIPAAF - ICQRF stessa altezza, stesso carattere e stesso font)
RIVIERA LIGURE DOP	Disciplinare di produzione – Denominazione di origine Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
Riviera dei Fiori o Riviera del Ponente Savonese o Riviera di Levante	Menzione geografica Deve essere riportata in caratteri non superiori a quelli utilizzati per RIVIERA LIGURE.
	Reg. (UE) N. 1151/2012 Il simbolo comunitario deve essere associato al prodotto ed il nome del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo
Reg. (CE) N. 123/97	Informazione facoltativa. Si tratta del Regolamento comunitario di registrazione dell'olio DOP RIVIERA LIGURE
Capacità del recipiente	Reg. (UE) N. 1169/2011 Indicazione obbligatoria che deve apparire nello stesso campo visivo. Per i liquidi è espressa in litro, centilitro, millilitro Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 Le cifre riguardanti la capacità nominale devono avere altezza minima di 6 mm se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm per valori tra 10 inclusi e 20 cl esclusi e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl

In virtù delle due normative - Reg. 29/2012 e Reg. 1169/2011 - nello stesso campo visivo vi devono essere denominazione di vendita, origine e capacità.





CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

## Seconda etichetta

Olio Extra Vergine di Oliva	Reg. di esecuzione (UE) N. 1335/2013 Denominazione dell'alimento Indicazione obbligatoria che insieme alle altre deve essere riportata sullo stesso campo visivo principale, composto sia dalla stessa etichetta o da diverse etichette apposte sullo stesso recipiente Deve apparire integralmente ed in un corpo di testo omogeneo (Circolare MIPAAF - ICQRF stessa altezza, stesso carattere e stesso font)
RIVIERA LIGURE DOP	Disciplinare di produzione - Denominazione di origine Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
Riviera dei Fiori o Riviera del Ponente Savonese o Riviera di Levante	La menzione geografica aggiuntiva deve essere riportata in caratteri non superiori a quelli utilizzati per RIVIERA LIGURE
	Reg. (UE) N. 1151/2012 Il simbolo comunitario deve essere associato al prodotto ed il nome del prodotto deve figurare nello stesso campo visivo
Certificato da Autorità Pubblica designata dal MIPAAF	Informazione obbligatoria impartita dal MIPAAF
Cultivar ..... o Monocultivar ....	Questa informazione facoltativa, se inserita, non deve avere maggiore evidenza (per altezza, carattere, font) della menzione geografica aggiuntiva
Annata xxxx/xxxx	Disciplinare di produzione - Informazione obbligatoria
Olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici	Reg. di esecuzione (UE) N. 1335/2013 Deve apparire integralmente ed in un corpo di testo omogeneo (Circolare MIPAAF - ICQRF stessa altezza, stesso carattere e stesso font)
Prima spremitura a freddo o Estratto a Freddo	Indicazione facoltativa prevista Reg. (UE) N. 29/2012 Adempimenti previsti dal Decreto 4 giugno 2004 MIPAAF
Caratteristiche organolettiche  Acidità	Indicazioni facoltative. Sono consentite quelle presenti nel disciplinare di produzione. I termini di cui all'allegato XII punto 3.3. del Reg. (CEE) N. 2568/91 possono figurare nell'etichetta se sono fondati su una valutazione effettuata secondo il metodo previsto dallo stesso regolamento e certificati da un Panel. L'indicazione facoltativa dell'acidità potrà figurare se accompagnata dai valori dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dei valori spettrofotometrici (K232, K270, Delta K). Devono essere certificati da laboratorio accreditato e occorre conservare i risultati delle analisi onde poterli esibire in caso di controlli degli organi di vigilanza.
Tabella nutrizionale	Reg. (UE) N. 1169/2011 Obbligatoria dal 13/12/2016. Contiene: - valore energetico, - grassi, - acidi grassi saturi, - carboidrati, - zuccheri, - proteine, - sale.
Responsabile commerciale	Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore / confezionatore / venditore della UE
Capacità del recipiente	Reg. (UE) N. 1169/2011 Indicazione obbligatoria che deve apparire nello stesso campo visivo. Per i liquidi è espressa in litro, centilitro, millilitro Decreto Ministeriale 5 agosto 1976 Le cifre riguardanti la capacità nominale devono avere altezza minima di 6 mm se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm per valori tra 100 inclusi e 20 cl esclusi e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl  La lettera e non è obbligatoria ma se utilizzata l'operatore deve adeguarsi a quanto previsto dalla L 690/1978. Deve avere un'altezza minima di 3 mm e deve essere collocata nello stesso campo visivo del volume nominale
Da consumarsi preferibilmente entro il	Reg. UE 1169/2011 e Legge n. 9/2013 - E' il termine entro il quale l'olio mantiene le caratteristiche certificate. E' determinato dal produttore/confezionatore/responsabile commerciale ed è apposto sotto la sua diretta responsabilità. Attualmente non può superare i 18 mesi dalla data di imbottigliamento
Lotto	L codice alfanumerico oppure gg/mm/aaaa (= termine minimo di conservazione)
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore	Reg. (UE) N. 1169/2011 Indicazione obbligatoria riguardante condizioni particolari di conservazione e/o di impiego





---

CONSORZIO PER  
LA TUTELA DELL'OLIO  
EXTRA VERGINE  
DI OLIVA D.O.P.  
RIVIERA LIGURE

---

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  
D.O.P. RIVIERA LIGURE - VIA TOMMASO SCHIVA, 29 - 18100 - IMPERIA  
TEL. 0183.767924 - FAX: 0183.769039 - EMAIL: [INFO@OLIORIVIERALIGURE.IT](mailto:INFO@OLIORIVIERALIGURE.IT)  
[WWW.OLIORIVIERALIGURE.IT](http://WWW.OLIORIVIERALIGURE.IT) - C.F. : 91027920080 - P.IVA : 01363470087



CONSORZIO RICONOSCIUTO  
DAL MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
CON D.M. 14 APRILE 2011